Deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 43-6754

Legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali) e s.m.i. - Art. 2, commi quater e quinquies - Individuazione delle attivita' delle cooperative sociali di tipo A in ambito socio educativo.

A relazione dell'Assessore Cavallera:

La legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e la legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali), all'articolo 1 definiscono gli ambiti di attività per le cooperative sociali di tipo A: rispettivamente servizi socio sanitari, socio educativi e servizi alla persona.

Con circolare n. 116 del 9 ottobre 1992, il Ministero del lavoro ha specificato che i servizi socio sanitari e socio educativi, che possono essere gestiti dalle cooperative sociali di cui all'art. 1, lettera a), debbono essere finalizzati alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini e che questa funzione sia svolta da quei servizi sociali ed assistenziali, scolastici di base e di formazione professionale, sanitari di base e ad elevata integrazione socio sanitaria, tutti di rilevanza costituzionale.

L'articolo 32 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 30 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e disposizioni di natura finanziaria) ha introdotto alcune disposizioni per ampliare gli ambiti di attività delle cooperative sociali di tipo A in campo socio sanitario e socio educativo.

Per dare compiuta attuazione alle predette novità normative, è necessario che la Giunta regionale, con propri atti, delimiti ulteriormente le attività consentite nei rispettivi ambiti, così come previsto al comma 2 quinquies dell'articolo 2 della l.r. 18/1994 e s.m.i..

L'individuazione degli ambiti di attività del socio sanitario è stata definita con la deliberazione della Giunta regionale n. 8-5432 del 26 febbraio 2013, con il presente atto si definiscono le attività in ambito socio educativo come previsto al comma 2 quater dell'art. 2 della l.r. 18/1994 e s.m.i.

Prima delle novità introdotte con l'art. 32 della l.r. 30/2009 le attività che potevano essere gestite dalle cooperative sociali erano elencate, peraltro a titolo esemplificativo, nella Circolare regionale 4 aprile 1995, n. 10/ASS.

Nel corso degli anni, però, le cooperative sociali di tipo A per far fronte ai mutamenti socio economici, hanno via via ampliato le loro attività nei vari ambiti, tra cui quello socio educativo e questo fenomeno ha reso necessario un intervento normativo: il comma 2 quater, articolo 2 della l.r. 18/1994 e s.m.i. prevede che "Le cooperative sociali iscritte alla sezione A di cui al comma 2, lettera a) possono gestire servizi educativi anche riferibili ad attività di istruzione."

Fermo restando la vigente legislazione statale e regionale in materia di istruzione e formazione professionale.

La revisione del Titolo V della Costituzione e la successiva legislazione hanno attribuito alle Regioni nuove competenze in materia di istruzione e formazione. La Regione Piemonte con legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta

educativa) ha definito i nuovi ruoli e compiti delle istituzioni nel principio della sussidiarietà e ponendo particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione.

Gli interventi riconducibili alle attività socio educative contenuti nella citata legge regionale, da individuarsi anche nell'ambito di attività di assistenza scolastica volte a favorire il concreto esercizio del diritto allo studio, quali i servizi di mensa, trasporto, residenziali, ecc..., sono:

- la prevenzione e il recupero degli abbandoni e della dispersione scolastica,
- il sostegno a servizi socio-assistenziali, educativi in ambito culturale, ricreativo e sportivo del territorio,
- la realizzazione di progetti mirati al sostegno degli allievi in condizioni di svantaggio sociale con necessità educative speciali,
- lo sviluppo di azioni volte a garantire ai disabili il pieno accesso agli interventi previsti dalla legge,
- la realizzazione di progetti mirati all'accoglienza, all'integrazione culturale e all'inserimento scolastico dei cittadini stranieri e degli immigrati,
- interventi integrativi per allievi disabili o con necessità educative speciali attivati anche in collaborazione con soggetti privati.

Questi interventi sono attuati nel quadro degli accordi di programma previsti dall'articolo 17 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) che, al comma 9, prevede che "all'accordo di programma (...) partecipano (...) i soggetti del terzo settore che concorrono investendo direttamente proprie risorse umane, finanziarie o patrimoniali nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali(...)."

Pertanto i servizi socio educativi anche riferibili ad attività di istruzione che le cooperative sociali iscritte alla sezione A dell'Albo regionale possono gestire, ai sensi dell'art. 2, c. 2 quater della l.r. 18/1994, oltre a quelle già contemplate dalla Circolare regionale 10/1995, rientrano negli interventi sopra indicati.

Le cooperative sociali di tipo A per la gestione dei predetti servizi socio educativi si attengono alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia di autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione al funzionamento e accreditamento.

L'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali non dà automaticamente titolo allo svolgimento delle attività che devono essere preventivamente autorizzate dalle autorità competenti, sulla base di specifici requisiti richiesti per le tipologie di servizi che le cooperative sociali intendono erogare e gestire.

Tutto ciò premesso,

vista la l. 381/1991:

vista la l.r. 18/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la Circolare regionale 4 aprile 1995, n. 10/ASS;

sentita la Conferenza regionale della Cooperazione sociale, di cui all'articolo 22 della 1.r. 18/1994 in data 25 ottobre 2013 e la competente Commissione consiliare in data 21 novembre 2013;

delibera

- 1. i servizi socio educativi anche riferibili ad attività di istruzione che le cooperative sociali iscritte alla sezione A dell'Albo regionale possono gestire, ai sensi dell'art. 2, c. 2 quater della l.r. 18/1994, oltre a quelle già contemplate dalla Circolare regionale 10/1995, sono riconducibili ai seguenti interventi:
- la prevenzione e il recupero degli abbandoni e della dispersione scolastica,
- il sostegno a servizi socio-assistenziali, educativi in ambito culturale, ricreativo e sportivo del territorio,
- la realizzazione di progetti mirati al sostegno degli allievi in condizioni di svantaggio sociale con necessità educative speciali,
- lo sviluppo di azioni volte a garantire ai disabili il pieno accesso agli interventi previsti dalla legge,
- la realizzazione di progetti mirati all'accoglienza, all'integrazione culturale e all'inserimento scolastico dei cittadini stranieri e degli immigrati,
- interventi integrativi per allievi disabili o con necessità educative speciali attivati anche in collaborazione con soggetti privati.
- 2. Gli interventi sono attuati nel quadro degli accordi di programma previsti dall'articolo 17, comma 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).
- 3. Le cooperative sociali di tipo A per la gestione dei predetti servizi socio educativi si attengono alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia di autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione al funzionamento e accreditamento.
- 4. L'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali non dà automaticamente titolo allo svolgimento delle attività che devono essere preventivamente autorizzate dalle autorità competenti, sulla base di specifici requisiti richiesti per le tipologie di servizi che le cooperative sociali intendono erogare e gestire.
- 5. Dare atto che per le società cooperative sociali di produzione lavoro nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio ai sensi dell'art. 1 della 1. 142/2001 e s.m.i., si richiede l'applicazione nei confronti dei loro soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, di trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi nazionali e accordi territoriali con riferimento a quanto disposto dall'art. 7 del d.l. 248/2007 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria" convertito in legge dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)